

Verifica della sorveglianza sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e Cantoni selezionati

L'essenziale in breve

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) volti a prevenire la disoccupazione imminente e a combattere quella esistente. Nel 2015 l'AD ha finanziato provvedimenti cantonali per circa 600 milioni di franchi. L'ufficio di compensazione dell'AD (UC AD) fa parte della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). I Cantoni e i partner sociali partecipano all'esecuzione dei provvedimenti e la Confederazione ne esercita la sorveglianza.

Il settore di prestazioni «Travail et Chômage» (TC) è stato riorganizzato a marzo 2015 e la sorveglianza sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è stata sottoposta a nuova regolamentazione. Esiste una bozza di progetto sulla sorveglianza, ma TC non ha ancora attuato i provvedimenti previsti.

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato l'efficacia della sorveglianza da parte dell'UC AD e la gestione finanziaria dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cantonali. La verifica era incentrata sull'assegnazione dei mezzi e sulla prassi di aggiudicazione dei provvedimenti acquistati. Su questa base si trattava di verificare se i progetti dell'UC AD sono concepiti in funzione del rischio e dell'efficacia.

Marcate differenze in sede di sorveglianza e controllo

Secondo l'UC AD, tutti i pagamenti ai fornitori dei provvedimenti sono dei sussidi. Le ordinanze e le direttive sono articolate di conseguenza, perciò vige il principio dell'assenza di profitto. Ciò ostacola in larga misura le offerte concorrenti e, se il principio fosse applicato correttamente, comporterebbe oneri elevati di sorveglianza e controllo. L'UC AD esige che i Cantoni e i fornitori attuino questi controlli. Tuttavia la loro effettiva attuazione presso i quattro Cantoni selezionati presenta marcate differenze qualitative e quantitative.

Il CDF ritiene che le ordinanze e le direttive siano antieconomiche e solo parzialmente efficaci. I Cantoni sono competenti per l'attuazione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e i costi derivanti vengono loro indennizzati. Tuttavia non è dato sapere in quale misura si tratti di sussidi, visto che l'erogazione non avviene in modo uniforme per tutte le operazioni. Ai fini di un'ulteriore verifica, nella maggior parte dei casi non è indispensabile fare una distinzione del genere. Se i Cantoni acquistano i loro provvedimenti in condizioni di concorrenza e considerano l'offerta economicamente più favorevole, la composizione del prezzo è irrilevante. Pertanto il CDF raccomanda di applicare il più possibile, in sede di aggiudicazione dei provvedimenti, il principio della concorrenza e di differenziare tra le aggiudicazioni in condizioni di concorrenza e quelle mediante trattativa privata. Questa distinzione deve riflettersi anche nel progetto di sorveglianza. Le verifiche sulla computabilità sono obbligatorie soltanto in assenza di concorrenza e le basi legali vanno adeguate di conseguenza. Parallelamente al lavoro progettuale, l'UC AD dovrebbe portare a termine la rilevazione sullo stato di attuazione dei provvedimenti presso i Cantoni.



Prevedere indennità in base all'efficacia

Diversamente dai costi di esecuzione, per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro non sono previste indennità in base all'efficacia. Il CDF raccomanda quindi di introdurre tale dispositivo. De facto i Cantoni godono di ampia libertà nel definire i loro provvedimenti. Occorre dunque incoraggiare la loro motivazione a orientarsi sull'efficacia mediante disincentivi finanziari. Se l'efficacia dei provvedimenti si rivelerà insufficiente sarà opportuno trasferire ai Cantoni – oltre alla responsabilità esecutiva – anche una parte della responsabilità finanziaria. Attualmente i mezzi sono assegnati ai Cantoni in modo forfettario, fissando un tetto massimo e senza incentivi di sorta.

Testo originale in tedesco